

II CC

Vista la LR n. 6 del 08.2.2005 BURA n. 3 straordinario del 25.2.2005 la quale all'art. 238 prevede la possibilità di rimborsare al Comune agevolazioni concesse ai residenti per l'imposta ICI fino alla concorrenza di € 5.000,00;

ritenuto dover fruire di tale benefici a parziale ristoro della maggiori spese e dei più gravi disagi che comporta la residenza in questo centro di montagna rispetto alla valle e alla costa ;

richiamata la delibera CC n. 05 del 14.1.2005 relativa alla approvazione del regolamento ICI nell'ambito del quale sono previste agevolazioni diverse in favore dei residenti;

acquisti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell'art. 49 TUEL 267/2000;

unanime ,

esito proclamato dal presidente

delibera

a) di approvare, con decorrenza 01.1.2005 e solo per il 2005, la seguente disposizione in materia ICI integrativa dell'art. 10 del regolamento ICI approvato con atto CC n. 05 del 14.1.2005:

“ la detrazione per l'abitazione principale (art.8 c. 3 D.Lgv 504/92 art. 3 c. 55 legge 662/96) è concessa fino a concorrenza di € 108,00 dovuta per la predetta unità”;

b) di dare atto che ai sensi e per gli effetti delle agevolazioni previste nel regolamento ICI già in essere e di seguito ricordate e di quella di cui al comma 1 del presente deliberato , le agevolazioni per i contribuenti residenti ammontano a complessive € 5.200,00:

a- art. 5 c. 4: è considerata adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari , a condizione che la stessa unità non sia locata:

b- art. 5 c. 5: la detrazione per le abitazioni principali compete nella misura massima a favore di proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione appartenenti ad almeno uno delle seguenti categorie: famiglie composte da più di cinque componenti con ISEE non superiore al limite che sarà fissata annualmente dalla GC , famiglie nelle quali siano compresi uno o più disabili con invalidità civile non inferiore al 74% con ISEE non superiore al limite che sarà fissata annualmente dalla GC;

c- art. 10 c. 3 : sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze anche se iscritte distintamente in catasto; art. 10 c. 4: si considerano abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta.

E, in relazione all'urgenza a provvedere, con apposita ed unanime votazione dichiara la presente immediatamente eseguibile.